CAMERA DEI DEPUTATI N. 3752

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAIAZZA, BUZZI, ROMANATO, LEONE RAFFAELE, FRANCESCHINI, LIMONI, PITZALIS, BERTÈ, CERRETI ALFONSO, MAROTTA VINCENZO, REALE GIUSEPPE, TITOMANLIO VITTORIA, RAMPA, BALDELLI, FUSARO, PERDONÀ

Presentata il 13 aprile 1962

Riordinamento dei Convitti nazionali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame e alla vostra approvazione ha lo scopo di dare ai Convitti nazionali un ordinamento più rispondente alle loro esigenze e conforme alla migliore tradizione collegiale.

Sorti per un particolare tipo di società e in situazioni storiche ormai superate, i Convitti Nazionali hanno conservato ordinamenti che non rispondono più alle mutate esigenze e condizioni della società presente.

Il Collegio fu sempre, nella migliore tradizione, unità inscindibile di Convitto e di Scuola.

I Convitti nazionali per lungo tempo conservarono questa caratteristica e furono per lo più licei-convitti, sotto la direzione di un solo capo che assommava in sé le funzioni di rettore e di preside.

Questa situazione durò, in alcuni Convitti, fino al 1923; epoca nella quale con la riforma Gentile si portò a termine il processo di separazione tra il Convitto e la Scuola, affidandosi compiti di educazione all'uno e compiti di istruzione all'altra. Senonché la distinzione fra compiti di educazione e compiti di istruzione non ha ragion d'essere, secondo la migliore tradizione pedagogica.

Pur così modificato il Convitto Nazionale conservò la sua figura di Istituto di istruzione e di educazione, giacché sottratti ad esso i licei annessi gli restarono le scuole elementari interne, che, per molti anni, furono le uniche scuole elementari statali in Italia. L'esperienza rilevò presto l'errore di aver privato i Convitti delle scuole interne statali dell'Ordine medio. Si cercò di porvi riparo con l'articolo 142 del regolamento generale dei Convitti Nazionali approvato con regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, in forza del quale si dava facoltà di istituire corsi interni per i convittori che non avessero trovato posto nelle scuole statali.

Per lo sviluppo che nel frattempo assunse la vita dei collegi, per la richiesta sempre crescente delle famiglie, per l'esigenza sempre più pressante di avere scuole interne di ordine secondario per i convittori e per i semiconvittori e per la necessità di venire incontro ad esigenze locali, con regio decreto 22 ottobre 1931, n. 1410, si modificava l'articolo 142 sopracitato, nel senso che si dava facoltà ai Convitti Nazionali di istituire a loro carico classi e corsi completi di Istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, ai quali veniva concesso il riconoscimento della validità degli studi e degli esami previsto dall'articolo 51 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653.

In tal modo nei Convitti Nazionali si ricostituiva quell'unità inscindibile di Convitto e di Scuola che pochi anni prima era stata spezzata.

Ma la nuova situazione denunziava un altro errore, insito nello stesso ordinamento che veniva dato alla scuola che si istituiva nei Convitti Nazionali. Si creava un situazione ibrida che non aveva serie giustificazioni in quanto l'Istituto di educazione si trovava ad avere, così, scuole elementari statali e, alla stregua di un qualsiasi istituto privato, scuole parificate dell'ordine medio.

Il rettore, funzionario statale, continuava ad avere per legge le funzioni di direttore didattico e di ispettore scolastico delle scuole elementari interne statali e aveva altresì per legge le funzioni di Preside delle scuole medie interne legalmente riconosciute. È difficile comprendere la logica di un simile ordinamento, del quale il meno che si possa dire è che per ibridismo e stranezza difficilmente trova riscontri.

* * *

Onorevoli colleghi ! Con questa proposta di legge si vuol correggere la situazione esposta e dare ai Convitti Nazionali e alle loro scuole un ordinamento più logico, più rispondente alla loro natura e alle loro esigenze, più conforme alla migliore tradizione collegiale.

A tale tradizione si ispirano i migliori collegi privati, che considerano la scuola interna una componente essenziale, e quindi indispensabile, dell'Istituto.

E poiché si tratta di Istituti statali di educazione, è assurdo che questi possano continuare ad avere scuole private, che si risolvono per lo più in un peso insopportabile e determinano inconvenienti di vario genere che si riflettono negativamente sulla vita degli Istituti stessi.

Il permanere delle scuole elementari statali annesse ai Convitti Nazionali dopo la separazione fra Convitto e Scuole medie secondarie, fu dovuta alla obbligatorietà dell'istruzione elementare. Ora l'ampliamento dell'obbligo scolastico fino ai 14 anni già di per sé esige che anche la scuola media inferiore interna sia statale.

Ma i Convitti Nazionali vanno considerati anche come strumenti efficaci per l'attuazione del principio costituzionale di cui all'articolo 34 della Costituzione, col quale la Repubblica si assume l'impegno di portare i capaci e meritevoli, anche se non abbienti, ai più alti gradi degli studi.

Vi è una politica di assistenza scolastica che lo Stato democratico intende sviluppare e di cui è espressione il piano di sviluppo della scuola. Una tale politica non può prescindere dal riordinamento dei Convitti Nazionali, perché questi possano assolvere ad una grande funzione sociale. Anche in vista di ciò il piano della scuola prevede provvidenze per l'edilizia e le attrezzature degli Istituti statali di educazione. Ma non bastano queste provvidenze, se non si pongono gli Istituti di educazione in condizione di far fronte ai compiti per i quali esistono, mediante ordinamenti più idonei.

Sulla base della nuova struttura che si propone, si intende dare al Collegio una spiccata qualificazione scolastica nel settore secondario e fare di esso un Istituto modello, moderno e completo.

In tal modo si potranno qualificare i singoli Istituti dal tipo di scuola che avranno e si potrà fare di essi dei centri di attrazione per alunni di ogni ordine e condizione sociale, e degli istituti idonei per i beneficiari di posti gratuiti.

Attualmente gli Istituti femminili di educazione hanno nei confronti degli Istituti maschili una situazione di maggiore aderenza alla logica giuridica, in quanto in essi tutte le scuole, dalle elementari alle medie superiori, sono a ordinamento statale. Il riordinamento proposto eliminerebbe questa sperequazione e completerebbe l'opera di unificazione degli ordinamenti strutturali degli Istituti statali di educazione, che il legislatore ha promosso e in gran parte attuato con la creazione di un ruolo organico unico del personale di concetto, di un ruolo organico unico del personale ausiliario e con la legge di parificazione del personale direttivo.

La proposta di legge intende disciplinare anche il trattamento degli Istitutori assistenti, in modo che risulti più adeguato e rispondente alle necessità di un personale qualificato cui è commessa la responsabilità immediata dell'assistenza scolastica e dell'educazione dei convittori e dei semiconvittori. Il provvedimento di riordinamento prende in considerazione anche la condizione degli insegnanti che da anni prestano servizio nelle scuole interne dei Convitti Nazionali, spesso con retribuzioni non rispondenti alla dignità della funzione che esplicano, comunque assolutamente inadeguate alle loro necessità.

Bisogna considerare che anche mercè il sacrificio di questo personale gli Istituti di educazione hanno potuto superare situazioni difficili in conseguenza degli eventi bellici e si sono potuti riprendere in modo da assicurarsi la sopravvivenza e il potenziamento.

Per il personale insegnante e per quello di Segreteria si propongono norme transitorie di inquadramento nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Si propone altresì di attribuire ai Convitti Nazionali la nuova denominazione di Collegi Nazionali per meglio indicare la nuova configurazione che l'Istituto viene ad avere.

Il provvedimento non comporta alcuna spesa perché la prevista istituzione di scuole statali nei collegi rientra nel normale moto di espansione della scuola.

Per le ragioni esposte si confida, onorevoli colleghi, che lo sforzo di dare a benemeriti Istituti un ordinamento che risponda a imprescindibili esigenze, abbia il conforto della vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I Convitti nazionali assumono la denominazione di Collegi nazionali.

ART. 2.

I Collegi nazionali sono Istituti statali, dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza e alla tutela del Ministro per la pubblica istruzione.

ART. 3.

Essi hanno lo scopo di promuovere l'educazione e l'istruzione, fino al compimento degli studi secondari, dei giovani che vi sono ammessi e sono aperti anche ad alunni capaci e meritevoli, di disagiata condizione economica, titolari di posti gratuiti a carico del bilancio dello Stato e di altri Enti.

ART. 4.

Agli alunni ammessi nei Collegi nazionali, l'istruzione obbligatoria è impartita nell'interno dei singoli istituti. A tal fine a ciascun Collegio sono annesse la scuola elementare e la scuola per il completamento dell'obbligo scolastico; possono altresì essere annesse scuole secondarie superiori.

I convittori e i semiconvittori seguono gli studi secondari superiori nelle scuole annesse al Collegio nazionale o in quelle funzionanti nella stessa sede.

ART. 5.

Le scuole annesse ai Collegi nazionali sono scuole statali a tutti gli effetti.

In esse possono essere iscritti anche alunni che non rivestano la qualità di convittore.

Ferme restando le disposizioni in vigore concernenti le scuole elementari annesse ai Collegi nazionali, le altre scuole sono istituite nelle forme prescritte per l'istituzione delle scuole statali dello stesso tipo.

ART. 6.

Le funzioni di preside delle scuole secondarie annesse al Collegio sono esercitate dal rettore, il quale esercita altresì le fun-

zioni d'ispettore scolastico nei confronti delle scuole elementari annesse ai Collegi nazionali.

Le funzioni di direttore didattico delle medesime scuole elementari sono affidate ad un vice rettore.

Il vice rettore sostituisce il rettore, in caso di assenza o di impedimento, in tutte le sue funzioni.

Nei Collegi in cui funzionano Istituti di istruzione secondaria di diverso tipo e grado la direzione effettiva di ciascun Istituto può essere affidata ad un vice rettore che la esercita come delegato del rettore.

ART. 7.

Le cattedre delle scuole annesse ai Collegi nazionali sono affidate, su designazione del rettore:

a) a vice rettori aggiunti dei Collegi nazionali in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento;

b) su designazione dei Consigli di amministrazione a professori delle corrispondenti scuole statali.

I professori designati di cui alla lettera *b*) sono collocati con decreto ministeriale fuori dei rispettivi ruoli, i quali sono aumentati di altrettante unità.

Essi conservano il titolo al trattamento economico e di carriera a carico del bilancio dello Stato e possono essere restituiti, su domanda o d'ufficio, al ruolo di provenienza.

Il personale di cui alla lettera *a*) è considerato assegnato all'insegnamento, e può essere restituito su domanda o d'ufficio, alle altre mansioni della qualifica.

ART. 8.

Il personale di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo, è tenuto ad osservare l'orario settimanale delle lezioni stabilito per le rispettive cattedre e a collaborare alle iniziative integratrici dell'opera didattica promosse dalla Direzione dell'Istituto.

Ad esso, per la collaborazione di cui al comma precedente, oltre alle indennità per legge a carico del bilancio dello Stato, spetta una indennità speciale a carico dell'amministrazione del Collegio, nella misura da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione, comunque non inferiore all'indennità per lavoro straordinario stabilita per gli altri dipendenti dello Stato di pari coefficiente.

ART. 9.

Gli incarichi d'insegnamento nelle scuole annesse ai Collegi nazionali sono conferiti dai provveditori agli studi, su designazione del rettore, ad insegnanti compresi nelle graduatorie provinciali per incarichi e supplenze nelle scuole secondarie.

Le supplenze sono conferite dal rettore nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

ART. 10.

Il personale di segreteria delle scuole annesse ai Collegi viene assunto con le stesse norme in vigore per le corrispondenti scuole secondarie statali.

Le mansioni di servizio sono disimpegnate dal personale appartenente alla carriera ausiliaria dei Collegi stessi.

ART. 11.

Gli istitutori assistenti sono assunti dal Consiglio di amministrazione del Collegio, in base ad una graduatoria di merito scolastico, tra studenti universitari di corsi di lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre d'insegnamento nelle scuole secondarie o ai concorsi di vice rettore aggiunto, nonché fra i giovani forniti di abilitazione magistrale.

Agli istitutori assistenti spetta, a carico del bilancio del Collegio una retribuzione mensile pari alla metà dello stipendio iniziale del professore straordinario di ruolo *C* oltre il vitto e l'alloggio gratuiti.

Gli istitutori assistenti non possono restare in servizio per più di due anni dalla data del conseguimento della laurea.

Nei concorsi per la nomina a vice rettore aggiunto un terzo dei posti è riservato a coloro che abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio in qualità di istitutore assistente nei collegi nazionali e che siano in possesso dei prescritti requisiti.

Il servizio di istitutore nei Collegi nazionali è valutato come servizio prestato nelle scuole secondarie se fornito di laurea, o come servizio prestato nelle scuole elementari se fornito di abilitazione magistrale o di altro diploma d'istruzione secondaria superiore.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 12.

Le cattedre delle scuole secondarie annesse ai Collegi nazionali, entro i due anni successivi alla data di pubblicazione della

presente legge, sono conferite agli insegnanti che alla stessa data siano in servizio da almeno tre anni nelle scuole secondarie mantenute dalle amministrazioni dei collegi stessi, sempreché ne facciano domanda e dimostrino:

a) di aver vinto un concorso per titoli ed esami, o per soli titoli per corrispondenti cattedre di Istituti statali o di avervi conseguito l'idoneità;

b) siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento con almeno 7 decimi conseguito in un concorso a cattedre o in un esame di abilitazione.

Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali in servizio da almeno due anni nelle scuole secondarie mantenute dalle amministrazioni dei Convitti nazionali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo purché in possesso di abilitazione comunque conseguita.

Le cattedre che restano disponibili sono conferite mediante concorso speciale riservato agli insegnanti in possesso di abilitazione comunque conseguita e che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno tre anni nelle scuole secondarie mantenute dalle amministrazioni dei Convitti nazionali.

I vice rettori aggiunti che alla data di decorrenza della istituzione delle scuole secondarie statali annesse ai collegi nazionali siano in possesso dei prescritti titoli, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo.

Gli insegnanti che non abbiano i requisiti di cui ai commi precedenti del presente articolo ma che siano forniti del titolo di studio specifico per l'ammissione all'esame di abilitazione all'nsegnamento secondario e prestino servizio da almeno tre anni nella scuole secondarie manutenute dalle amministrazioni dei Convitti nazionali, saranno considerati stabilizzati nelle scuole secondarie statali annesse ai Collegi nazionali.

ART. 13.

Il servizio prestato dagli insegnanti nelle scuole interne dei Collegi nazionali, anteriormente alla nomina in ruolo, può essere riscattato, secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata. I servizi che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non dànno luogo a liquidazione d'indennità per cessazione del rapporto di impiego.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà ai Collegi e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo.

Le amministrazioni dei Collegi nazionali verseranno agli insegnanti che riscatteranno il servizio prestato i contributi di spettanza delle amministrazioni rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 14.

Nella prima applicazione della presente legge i posti di segretario e di applicato di segreteria degli Istituti d'istruzione secondaria annessi ai Collegi nazionali sono conferiti al personale fornito del prescritto titolo di studio che vi presti servizio da almeno 3 anni.

A detto personale si applicano le norme per il riscatto del servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo previste per gli insegnanti nel precedente articolo.